

Codice A1414D

D.D. 28 febbraio 2022, n. 330

MEDICAL s.r.l. - Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale e operativa in ALESSANDRIA, C.so Centro Cannoni, n. 18 - Autorizzazione apertura secondo punto prelievo sito in ALBA (CN), corso Michele Coppino, n. 32.



ATTO DD 330/A1414D/2022

DEL 28/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: MEDICAL s.r.l. - Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale e operativa in ALESSANDRIA, C.so Centro Cannoni, n. 18 - Autorizzazione apertura secondo punto prelievo sito in ALBA (CN), corso Michele Coppino, n. 32.

Vista la D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990 con la quale la Giunta regionale ha disciplinato, sulla scorta delle indicazioni della commissione tecnico-consultiva ex art. 18 L.R. 55/87, i requisiti minimi dei punti prelievo, nonché alcune modalità organizzative al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli stessi;

Vista la L.R. n. 55 del 5 novembre 1987 che permette, ai titolari di autorizzazione dei laboratori di analisi, oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possano essere autorizzati, quali strutture decentrate, ulteriori punti prelievo, anche su mezzi mobili, ovunque ubicati nel territorio della Regione, ex comma 1 dell'art. 102 della L.R. 19 ottobre 2021, n. 25;

Vista la D.G.R. n. 38-13142 del 26 luglio 2004, avente ad oggetto: << MEDICAL s.r.l. – C.so Cento Cannoni, 18 – Alessandria - Accredimento attività diagnostica di laboratorio.>> ove la Giunta regionale ha, in particolare, accreditato il Laboratorio Privato di Analisi Cliniche “Medical” con sede in Alessandria – C.so Cento Cannoni, 18, << per attività di diagnostica di laboratorio (98) (laboratorio generale di base con il settore specializzato di Microbiologia e Sieroimmunologia), in fascia B. Tale attività sarà erogata esclusivamente in regime privatistico; >>;

Visto che con D.D. n. 264 del 8 aprile 2013 il Dirigente del Settore competente ha autorizzato il Legale Rappresentante della società MEDICAL s.r.l., sita in ALESSANDRIA, Corso Cento Cannoni, 18, titolare di autorizzazione per l'attività di diagnostica di laboratorio, all'apertura di un punto prelievo ubicato in TORTONA, Piazza Erbe 5/C;

Preso atto che con D.D. n. 215 del 27 marzo 2017 il Dirigente del Settore competente ha autorizzato

il Legale Rappresentante della società RAFFAELLO s.r.l., con socio unico, sita in TORINO, C.so Raffaello, 17G, titolare di autorizzazione per l'attività di Diagnostica di Laboratorio (Laboratorio generale di base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia) all'apertura del punto prelievo situato in ALBA (CN), C.so Coppino, 32;

Visto che il Legale Rappresentante della società MEDICAL s.r.l., con sede legale e operativa in ALESSANDRIA, Corso Cento Cannoni, 18, codice fiscale e P.I. 00299800060 - con istanza datata 21 dicembre 2021, pervenuta al Settore competente, prot. regionale n. 45807 del 24 dicembre 2021 e successiva integrazione, avente prot. regionale n. 6737 del 21 febbraio 2022 - ha presentato istanza di autorizzazione all'apertura del punto prelievo decentrato, in regime privato, situato in ALBA (CN), C.so Michele Coppino, 32, sotto la responsabilità del Direttore Tecnico, Dott. Giuseppe STASSANO, specificando che:

<< Attualmente presso gli stessi locali è attivo e funzionante un Punto Prelievo del Laboratorio Raffaello di Torino la cui proprietà ci ha di recente comunicato la propria decisione di trasferirsi in altra sede, pur impegnandosi a non interrompere l'attività nell'attesa della nuova autorizzazione. I locali, già autorizzati nel 2017 e mai modificati, sono di proprietà della Società CIDIMU SPA facente parte del Gruppo Cidimu, così come il Laboratorio Medical.>>;

Dato atto che la Commissione di Verifica e controllo dei requisiti delle strutture preposte all'erogazione di servizi sanitari ubicate nell'ambito territoriale dell'ASL CN2, competente territorialmente, ha effettuato il necessario sopralluogo per verificare l'esistenza dei requisiti, di cui alla L.R. 5 novembre 1987 n. 55 e s.m.i., a seguito di istanza regionale prot. n. 812 del 11 gennaio 2022;

Visto il verbale n. 13 del 24 gennaio 2022 di sopralluogo effettuato dalla Commissione di Verifica dell'ASL CN2 - pervenuto a mezzo PEC all'ufficio del settore competente con prot. regionale n. 6055 in data 16 febbraio 2022 - ove la stessa Commissione ha espresso che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione di un punto prelievo alla MEDICAL s.rl. (con sede legale in Corso Cento Cannoni, 18 - Alessandria) presso i locali del poliambulatorio di Assistenza Specialistica Medica "C.I.D.I.M.U. S.p.A." (con sede operativa in Corso Michele Coppino, 32 - Alba) e contestuale revoca dell'autorizzazione rilasciata a RAFFAELLO s.r.l., con D.D. 215/2017;

Preso atto che i locali dedicati e destinati all'apertura del secondo punto prelievo decentrato, in regime esclusivamente privatistico - della società MEDICAL s.r.l., codice fiscale e P.I. 00299800060 titolare di autorizzazione per l'attività di Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale e operativa in ALESSANDRIA, Corso Cento Cannoni, 18 - sono situati presso i locali del poliambulatorio di Assistenza Specialistica Medica "C.I.D.I.M.U. S.p.A." in ALBA, Corso Michele Coppino, 32, come si evince dal verbale n. 13 del 24 gennaio 2022 della Commissione di Verifica e controllo dei requisiti delle strutture preposte all'erogazione di servizi sanitari ubicate nell'ambito territoriale dell'ASL CN2;

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rese ai sensi del DPR 445/2000 pervenute con prot. regionale n. 6737 del 21 febbraio 2022 dall'Amministratore Unico della società MEDICAL s.r.l., da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale, né condanne penali in capo ai medesimo;

Atteso che agli atti dell'ufficio competente è presente l'attestazione rilasciata dal Ministero dell'Interno - banca nazionale unica della documentazione antimafia - in data 28 gennaio 2022 - di assenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 a carico di MEDICAL s.r.l. di Alessandria (AL) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011;

Consultata l'Anagrafe delle Attività economiche e produttive – Fonte Infocamere – in data 21 febbraio 2022, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società MEDICAL s.r.l., sita in Alessandria, Corso Cento Cannoni, 18 ;

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 55/87 e s.m.i.;
- L.R. n. 25/2021;
- L.R. n. 60/1997 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 art. 17 e 18 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990;
- D.G.R. n. 38-13142 del 26 luglio 2004;
- D.D. n. 264 del 8 aprile 2013;
- D.D. n. 215 del 27 marzo 2017;

DETERMINA

- di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa e richiamate integralmente - ai sensi degli artt. 5 e 14 della L.R. n. 55/1987 e s.m.i., nonché della D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990, il Legale Rappresentante della società MEDICAL s.r.l., titolare di autorizzazione per l'attività di Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale ed operativa in ALESSANDRIA, Corso Cento Cannoni, 18, all'apertura del secondo punto prelievo decentrato, in regime privato, situato in ALBA (CN), C.so Michele Coppino, 32, sotto la responsabilità del Direttore Tecnico, Dott. Giuseppe STASSANO e di revocare contestualmente l'autorizzazione precedentemente rilasciata in capo alla Società RAFFAELLO s.r.l., ex D.D. n. 215 del 27 marzo 2017;

- di demandare all'A.S.L. CN2, territorialmente competente, la verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dell'art. 16 della L.R. n. 55/87;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Dott.^{ssa} Lorella Villa

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-
sanitari)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto